

***“Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo del Consiglio regionale per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso per esame e titoli ed esame”***

**Art. 1**

*(Indizione della procedura di ricerca della professionalità)*

1. È indetta la procedura, mediante avviso pubblico, per l'aggiornamento dell'Albo del Consiglio regionale per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso per esame e titoli ed esame, di seguito denominato Albo, di cui all'articolo 305 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 3 del 29 gennaio 2003 e successive modifiche.

2. L'Albo è tenuto presso il servizio “Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia”. Esso è funzionalmente articolato in due sezioni, rispettivamente per il personale del Consiglio regionale e per gli esperti esterni all'amministrazione regionale, ed è aggiornato ogni due anni. Le sue modalità di aggiornamento valgono sia per l'elenco degli iscritti sia per i requisiti generali per l'iscrizione all'elenco stesso.

3. L'Albo ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

**Art. 2**

*(Requisiti di iscrizione)*

1. Possono presentare istanza per l'iscrizione all'albo, ai sensi della normativa vigente:
  - a) i dipendenti di ruolo della Regione o di altre pubbliche amministrazioni o enti privati;
  - b) i docenti universitari;
  - c) i magistrati;
  - d) i liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi degli ordini professionali da almeno cinque anni;
  - e) i revisori legali contabili iscritti nel registro di cui al d.lgs. 39/2010 e ss.mm.;
  - f) i docenti di lingue straniere operanti presso le scuole medie superiori;
  - g) i docenti di informatica operanti anche presso le scuole medie superiori e presso gli istituti regionali professionali riconosciuti o equiparati o esperti del settore e liberi professionisti;
  - h) i liberi professionisti, anche se non iscritti ad albi o ordini professionali poiché non previsto per legge (es. sociologi, esperti in scienza dell'amministrazione, ecc.).

2. I dipendenti di ruolo della Regione in stato di quiescenza possono presentare istanza qualora il rapporto di servizio non sia stato risolto per motivi disciplinari, per motivi di salute o per decadenza dell'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a non oltre un triennio dalla data di pubblicazione del presente avviso.

3. Non possono, in ogni caso, essere iscritti all'Albo coloro che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
- b) siano stati condannati in giudizi di responsabilità contabile;
- c) abbiano procedimenti penali per i medesimi reati di cui alla lettera a) o contabili pendenti a proprio carico;
- d) siano stati interdetti dai pubblici uffici.

4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'articolo 4, comma 1.

### **Art. 3**

*(Modalità e termini di presentazione delle domande)*

1. La domanda, da produrre in carta semplice utilizzando il modello di cui all'allegato 1, deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta e presentata al Consiglio regionale entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. La domanda deve essere indirizzata al Consiglio regionale del Lazio - servizio "Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia", via della Pisana, 1301 - 00163 - Roma, in una tra le seguenti modalità:

- a) mediante consegna a mano all'accettazione corrispondenza del Consiglio regionale, presso la sede dello stesso, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, nei seguenti orari: 9.00-13.00; 14.00-15.30;
- b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- c) per via telematica, tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente al seguente indirizzo: [statogiuridico@cert.consreglazio.it](mailto:statogiuridico@cert.consreglazio.it).

3. La domanda presentata con modalità difformi da quelle di cui al comma 2 non sarà ritenuta ammissibile.

4. Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. A tale ultimo proposito, la presentazione della stessa entro il termine perentorio di cui al comma 1 è comprovata, con

riferimento alle tre diverse modalità di cui al comma 2, rispettivamente:

- a) dal timbro apposto dall'accettazione corrispondenza del Consiglio regionale;
- b) dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante;
- c) dalla data di attestazione di invio della domanda a mezzo PEC.

5. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

- a) il proprio curriculum formativo-professionale, debitamente sottoscritto;
- b) la copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità.

#### **Art. 4**

*(Iscrizione e cancellazione dall'albo)*

1. L'iscrizione all'Albo o il rigetto della relativa domanda sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Segretario generale.

2. Ai sensi degli articoli 143 bis e 308 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, sono cancellati dall'albo gli iscritti a carico dei quali sia accertata una o più delle seguenti circostanze:

- a) sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 143 bis, comma 1, lettere a), b), c), d);
- b) perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione, di cui all'articolo 314, comma 1;
- c) rifiuto di accettare la nomina o la designazione senza giustificato motivo, anche per una sola volta;
- d) falsità o colpevoli inesattezze nelle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione all'albo;
- e) gravi negligenze, imperizia, irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento dell'incarico;
- f) mancato espletamento da parte dei dipendenti regionali di incarichi che costituiscono esplicazione, dei compiti istituzionali del proprio ufficio;
- g) ricorrenza di fatti diversi da quelli previsti dal presente articolo che, per natura e gravità, facciano venire meno i presupposti di moralità richiesti per l'espletamento dell'incarico;
- h) mancata autorizzazione all'iscrizione all'Albo da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001;

3. La cancellazione dall'Albo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Segretario generale, e deve essere comunicato all'interessato entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento.

4. Nei casi di cui alle lettere d), e) e g) del comma 2 il Consiglio regionale provvede, altresì, a darne comunicazione all'ordine professionale cui il soggetto è iscritto,

all'amministrazione o all'ente privato di appartenenza, nonché ai competenti organi giurisdizionali, ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità di carattere disciplinare, contabile e penale.

#### **Art. 5**

*(Commissioni esaminatrici)*

1. Per tutte le disposizioni concernenti la nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi, si rinvia agli articoli 101, 143 e 143 bis del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

#### **Art. 6**

*(Compensi)*

1. Ai dipendenti regionali nominati componenti di commissione nei concorsi indetti dall'amministrazione non può essere attribuito alcun compenso. Agli stessi compete, ove spettante, il trattamento economico previsto per il lavoro straordinario relativo all'attività di componente o segretario svolta al di fuori dell'orario di lavoro ordinario.

2. I compensi spettanti ai soggetti esterni nominati come componenti delle commissioni sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995 (*Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche*).

#### **Art. 7**

*(Trattamento dei dati personali)*

1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e del d.lgs. 101/2018, i dati personali, identificativi e sensibili forniti sono raccolti presso il Consiglio regionale del Lazio - servizio "*Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia*" - area "*Organizzazione, Programmazione e gestione giuridica del personale*", per le finalità d'iscrizione all'Albo e di pubblicità e sono trattati, anche successivamente, per l'eventuale conferimento dell'incarico.

2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui al comma 1 e con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto ha come conseguenza l'impossibilità dell'iscrizione all'Albo per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso e di esame.

4. L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati nonché il diritto di opporsi al trattamento degli stessi o di reclamo in caso di trattamento dei dati non conforme alla normativa in materia.

**Art. 8**

*(Responsabile del procedimento e diritto di accesso documentale)*

1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lisa Cammarata, alla quale possono essere richieste eventuali informazioni ai seguenti recapiti:

- a) e-mail [lcammarata@regione.lazio.it](mailto:lcammarata@regione.lazio.it);
- b) tel. 06.65937096.

2. Le istanze di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente in materia, possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [urpcri@cert.consreglazio.it](mailto:urpcri@cert.consreglazio.it).

Il Direttore  
F.to Aurelio Lo Fazio